

Pieve di Soligo, 31.03.2025

Informativa n. 7

OGGETTO: novità del periodo

<p>Proroga dell'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro le calamità naturali</p>	<p>Si segnala che venerdì scorso 28 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede il rinvio dell'obbligo di sottoscrizione della polizza da eventi catastrofali, la cui scadenza era prevista oggi 31 marzo 2025. Il decreto legge sarà presumibilmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data odierna.</p> <p>La proroga sarà scaglionata per dimensioni delle imprese, come indicato nella seguente tabella (i parametri di classificazione sono quelli previsti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775):</p> <table border="1" data-bbox="389 703 1449 1637"> <thead> <tr> <th data-bbox="389 703 603 808">Dimensioni dell'impresa</th> <th data-bbox="603 703 794 808">Scadenza sottoscrizione polizza</th> <th data-bbox="794 703 1449 808">Note (i parametri sotto indicati vanno verificati alla data di chiusura del bilancio)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="389 808 603 1111">Microimprese e Piccole imprese</td> <td data-bbox="603 808 794 1111">01/01/2026</td> <td data-bbox="794 808 1449 1111"> Microimprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 450 000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 900 000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 Piccole imprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 5.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 10.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1111 603 1346">Medie imprese</td> <td data-bbox="603 1111 794 1346">01/10/2025</td> <td data-bbox="794 1111 1449 1346"> Medie imprese: non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 25.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="389 1346 603 1637">Grandi imprese</td> <td data-bbox="603 1346 794 1637">31/03/2025</td> <td data-bbox="794 1346 1449 1637"> Grandi imprese: superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 Le grandi imprese, pur non avendo avuto la proroga del termine (che resta al 31/3/2025), non avranno sanzioni per 90 giorni, quindi, fino a fine giugno, non vi saranno conseguenze in caso di mancata stipula </td> </tr> </tbody> </table>	Dimensioni dell'impresa	Scadenza sottoscrizione polizza	Note (i parametri sotto indicati vanno verificati alla data di chiusura del bilancio)	Microimprese e Piccole imprese	01/01/2026	Microimprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 450 000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 900 000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 Piccole imprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 5.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 10.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50	Medie imprese	01/10/2025	Medie imprese: non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 25.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250	Grandi imprese	31/03/2025	Grandi imprese: superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 Le grandi imprese, pur non avendo avuto la proroga del termine (che resta al 31/3/2025), non avranno sanzioni per 90 giorni, quindi, fino a fine giugno, non vi saranno conseguenze in caso di mancata stipula
Dimensioni dell'impresa	Scadenza sottoscrizione polizza	Note (i parametri sotto indicati vanno verificati alla data di chiusura del bilancio)											
Microimprese e Piccole imprese	01/01/2026	Microimprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 450 000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 900 000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 Piccole imprese: non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 5.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 10.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50											
Medie imprese	01/10/2025	Medie imprese: non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: € 25.000.000; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: € 50.000.000; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250											
Grandi imprese	31/03/2025	Grandi imprese: superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250 Le grandi imprese, pur non avendo avuto la proroga del termine (che resta al 31/3/2025), non avranno sanzioni per 90 giorni, quindi, fino a fine giugno, non vi saranno conseguenze in caso di mancata stipula											
<p>Obbligo di iscrizione al Registro Imprese delle caselle PEC degli amministratori di società - nota del MIMIT</p>	<p>Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025 aveva introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – già previsto per le società e per le imprese individuali – degli amministratori delle società (sia di capitali che di persone, comprese le società semplici agricole).</p> <p>In un primo momento, alcune Camere di Commercio avevano interpretato la norma, richiedendo l'obbligo solo agli amministratori delle nuove società costituite dal 01/01/2025, consentendo inoltre che venisse indicata, come recapito degli amministratori, la stessa casella PEC già utilizzata dalla società.</p> <p>In data 12/03/2025, il Ministero (MIMIT) ha emanato una "nota" con la quale dispone, in particolare, quanto segue, in merito all'obbligo di PEC per gli amministratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguarda non solo le società costituite dopo il 1° gennaio 2025 ma anche quelle già costituite prima del 1° gennaio 2025; 												

	<ul style="list-style-type: none"> • non si applica: alle società semplici che esercitano attività diversa da quella agricola, alle società di mutuo soccorso, ai consorzi e alle società consortili; • riguarda tutti gli amministratori e i liquidatori, compresi quelli di nomina giudiziale; • si assolve iscrivendo (presso il Registro delle Imprese) un indirizzo PEC personale, utilizzabile però anche su più posizioni presso le quali il medesimo soggetto sia amministratore; • non può essere utilizzato l'indirizzo PEC della società; • la pratica è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (comprese le sue successive eventuali variazioni); • per le imprese già costituite antecedentemente al 2025, l'obbligo di iscrizione va adempiuto entro il 30 giugno 2025; • in ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025; • sotto il profilo <u>sanzionatorio</u>, si richiama l'applicazione delle disposizioni di cui ai c. 6-bis e 6-ter dell'articolo 16 del d.l. n. 185/2008 che, riferendosi all'art. 16 c. 6-bis dell'art. 2630 C.C., così dispone: <u>“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società... omette di eseguire... comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”</u>. <p>Stante quanto sopra, in attesa di eventuali ulteriori precisazioni da parte del Ministero o del sistema camerale, si invitano gli amministratori di società a dotarsi di una propria casella PEC, se non ne sono già in possesso, al fine di poter effettuare l'iscrizione della stessa presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente.</p>
<p>Mancata restituzione di imballaggi e di pallets: emissione fattura (Risposta ad Interpello Ag. Entrate n. 76/2025)</p>	<p>Ricordiamo che il DM 11 agosto 1975¹ consente (mediante una procedura semplificata) di emettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un'unica fattura per addebitare gli importi degli imballaggi consegnati nell'anno precedente ma non restituiti dal cliente². Tale procedura semplificata può essere utilizzata se il cedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annota in un apposito registro del DPR 633/72, le consegne e le restituzioni degli imballaggi risultanti dalle fatture di vendita dei prodotti a cui gli imballaggi si riferiscono; - determina il quantitativo degli imballaggi da assoggettare a IVA come differenza tra quelli complessivamente consegnati in ciascun anno e quelli complessivamente restituiti, in base alle annotazioni effettuate nel registro predetto; la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito o, in mancanza, dal valore normale degli imballaggi; - riporta nella fattura, in luogo dei dati dei clienti, il riferimento al DM 11 agosto 1975. <p>Tale procedura semplificata, sottolinea l'Agenzia nella risposta all'interpello, non può essere tuttavia utilizzata per i pallet in legno (usati) la cui cessione, nelle fasi successive alla prima immissione in commercio, è soggetta al meccanismo di inversione contabile (reverse charge) in base all'art. 74 c. 7 del Dpr 633/72.</p> <p>Nella stessa risposta all'interpello, l'Agenzia riepiloga poi la procedura da attuare, in caso di cessione di imballaggi, a seconda che sia stata o meno pattuita la resa degli stessi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) qualora gli imballaggi siano ceduti insieme alla merce che contengono, <u>senza pattuirne la resa</u>, la cessione degli imballaggi ha natura di operazione accessoria e, pertanto, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell'operazione principale (ossia, della cessione della merce), applicando pertanto, alla cessione accessoria, la stessa aliquota Iva della cessione principale; b) qualora, invece, <u>sia espressamente pattuito il rimborso al momento della resa</u> degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto l'importo degli

¹ Intitolato “Modalità e termini per l'emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali”

² Per i quali, ai sensi dell'art. 15 n. 4 del DPR 633/72, ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa

	<p>imballaggi non concorre a formare la base imponibile ai fini IVA della merce ceduta; in tal caso è, tuttavia, necessario evidenziare l'importo della cauzione (per la mancata restituzione degli imballaggi) nella fattura di vendita della merce. In tale situazione, qualora il cliente non rispetti il patto di resa, ossia non adempia all'obbligo di restituire l'imballaggio, la cessione degli imballaggi non restituiti diventa operazione imponibile ai fini IVA (con la distinzione della diversa procedura di fatturazione, fra imballaggi e pallets, come sopra indicata).</p>
<p>Interessi moratori per ritardati pagamenti: pubblicato il saggio relativo al primo semestre 2025</p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato un comunicato (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2025) con cui viene fissato per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025, il saggio degli interessi moratori, pari al 3,15%. Il saggio di interesse totale (comprensivo della maggiorazione di legge dell'8%), <u>da applicare per il calcolo degli interessi moratori nel semestre in questione</u>, è pari all'11,15%. Si ricorda inoltre che, per i ritardati pagamenti riferiti ai contratti aventi ad oggetto prodotti agro-alimentari, il tasso di mora da applicare è del 15,15%.</p>
<p>Nuovi codici attività ATECO 2025 - variazione del proprio codice</p>	<p>Si segnala, come già indicato nella nostra precedente informativa n. 3/2025, che a far data dal 01/04/2025 saranno adottati i nuovi codici ATECO 2025 in sostituzione dei precedenti ATECO 2007/2022. Nel caso il proprio codice cambi, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione alla Camera di Commercio (la quale provvederà automaticamente a variarlo, dandone comunicazione direttamente alle aziende e in visura camerale).</p> <p>Per quanto riguarda l'Agenzia Entrate, si informa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ non sussiste l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati (come indicato dalla Risoluzione n. 262/E del 24 giugno 2008); in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dati³, vanno comunicati i codici delle attività esercitate, coerentemente con la nuova tabella ATECO 2025; ⇒ è in ogni caso possibile effettuare una comunicazione di variazione, qualora il contribuente rilevi la necessità di informare l'Agenzia delle Entrate della nuova codifica che meglio rappresenti l'attività svolta. <p>Segnaliamo all'indirizzo web https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/ una utile "Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022" da utilizzare per verificare se il proprio codice sia variato.</p>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

³ ad esempio relativa ad una pratica "ComUnica" in Camera di Commercio che comporti una contestuale variazione anche in Agenzia Entrate